

"DI PIÙ": SERVIZIO DI DEPOSITO VINCOLATO IN ABBINAMENTO AD UNA SELEZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'È

Il Servizio di Più' è un servizio accessorio al conto.

Con la sottoscrizione del Servizio di Più', attraverso il vincolo di somme per periodi di tempo prestabiliti, è riconosciuta al Cliente una remunerazione più favorevole rispetto a quella prevista sulle somme "libere" depositate sul conto.

La somma vincolata viene evidenziata in una partita contabile del rapporto di conto.

Alla scadenza del vincolo la somma viene riaccreditata sul conto corrente con valuta pari alla data di estinzione; con pari valuta viene effettuato inoltre l'accredito degli interessi, al netto degli oneri fiscali.

La vendita del Servizio di Più' ha ad oggetto la possibilità di vincolare le somme per un periodo di 121 giorni ad un tasso creditore fisso per tutta la durata temporale del vincolo, esclusivamente in abbinamento ad almeno una delle seguenti polizze assicurative Rami Elementari di Arca Assicurazioni e Salute di UniSalute:

- **Ti Indennizzo New (cod. 630)**
- **SiPrevisto (cod. 664)**
- **Ama&Proteggi – Casa a modo tuo (cod. 665)**
- **UniSalute ACUORE - formula Super (cod. 2452)**
- **Unisalute Argento - formula servizi Plus (cod. 2412)**

L'adesione al Servizio di Più' in abbinamento ad una delle polizze assicurative precedentemente citate comporta la sottoscrizione congiunta di prodotti/servizi aventi caratteristiche tra loro differenti, in termini di costi e di rischio. Prima di scegliere di investire nel Servizio di Più' abbinato ad un prodotto assicurativo, è necessario sapere che oltre alle commissioni riferite al vincolo di liquidità, nel seguito riportate, il cliente è chiamato a sostenere i costi relativi alla polizza da stipulare, i quali verranno comunicati nel dettaglio al momento della presentazione della proposta assicurativa con indicazione separata degli eventuali incentivi percepiti dalla Banca.

Il cliente ha la facoltà di sottoscrivere i contratti di conto corrente (di cui il Di Più' è un servizio accessorio) e delle polizze assicurative anche separatamente alle condizioni rappresentate nella relativa informativa precontrattuale.

La consulenza assicurativa è erogata tramite il questionario Demands & Needs che indaga i bisogni assicurativi del cliente; il collocamento del prodotto assicurativo avviene nel perimetro delle esigenze espresse.

Tra i principali **rischi** vanno tenuti presenti:

- l'impossibilità di beneficiare degli eventuali rialzi dei tassi di mercato;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, le somme vincolate. Il Servizio di Più' rientra nell'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, introdotto dal D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, emanato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. In particolare, risultano esclusi dal bail-in i depositi protetti, ossia i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario, attualmente pari a 100.000,00 euro per ciascun depositante (salvi i casi di cui al comma 4 del medesimo articolo). La Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositanti denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino al limite massimo di 100.000,00 euro. Il servizio di deposito vincolato

di somme rientra tra i depositi protetti che beneficiano di tale copertura;

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

A chi è rivolto	<i>Il prodotto è rivolto a persone fisiche titolari di un conto corrente ordinario, il servizio non è attivabile sui conti di base e sui conti correnti ad operatività limitata.</i>
Cosa fare per attivarlo	<i>Il servizio è sottoscrivibile presso tutte le filiali fisiche della Banca.</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca.</i>

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO CREDITORE LORDO ANNUO NOMINALE APPLICATO SULLA SOMMA SOTTOPOSTA A VINCOLO

IN ABBINAMENTO AD UNA SELEZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE	2,00%
---	-------

LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI	Posticipata al momento della scadenza del vincolo
------------------------------	---

VINCOLO ED IMPORTI VINCOLABILI

È possibile accendere un vincolo al tasso e durata di favore per ogni polizza sottoscritta fra quelle indicate; la presente proposta non è cumulabile ed è alternativa ad eventuali altre proposte di vincolo somme eventualmente promosse dalla Banca. Non è possibile aumentare l'importo dei vincoli già in essere.

SVINCOLO ANTICIPATO

E' previsto unicamente lo svincolo totale delle somme poste a vincolo; l'operazione di svincolo anticipato su richiesta del cliente, comporterà la perdita del diritto di accredito degli interessi concordati per la somma posta a vincolo. L'importo svincolato anticipatamente sarà riaccreditato sul conto corrente con valuta pari alla data di costituzione del vincolo e remunerato al normale tasso di conto corrente

COMMISSIONI

COMMISSIONE PER SINGOLO VINCOLO DI SOMME	15,00 euro
COMMISSIONE PER SVINCOLO ANTICIPATO	15,00 euro

ONERI FISCALI

Prodotto soggetto ad imposta di bollo proporzionale sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72

REGIME FISCALE E COSTI DI INTERMEDIAZIONE APPLICATI AI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il trattamento fiscale applicabile al contratto varia a seconda del prodotto e delle garanzie sottoscritte. I dettagli sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione pubblicati sui siti internet delle Compagnie Assicuratrici www.arcassicura.it e www.unisalute.it e sono disponibili presso la filiale di riferimento.

Ti Indennizzo New (cod. 630)	SiPrevisto (cod. 664)	Ama&Proteggi – Casa a modo tuo (cod. 665)	UniSalute ACUORE – formula Super	UniSalute Argento – formula servizi Plus
--	---------------------------------	---	---	---

				(cod. 2452)	(cod. 2412)
Garanzie Infortuni	2,5%	2,5%	-	2,5%	2,5%
Garanzie Malattia	2,5%	2,5%	-	2,5%	2,5%
Diaria, rimborso spese, grandi interventi chirurgici	-	2,5%	-	2,5%	2,5%
Assistenza	10%	10%	10%	10%	10%
Incendio, furto e rapina, responsabilità civile	-	-	22,25%	-	-
Tutela Legale, perdite pecuniarie	-	-	21,25%	-	-
Costi di intermediazione percepiti dall'intermediario	20,48%	21,85%	20,89%	24%	24%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Contratto, accessorio al contratto di Conto, è a tempo indeterminato.

Il **Cliente** ha facoltà di recedere dal rapporto di Conto senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

La Banca provvederà ad estinguere il Conto entro i termini massimi indicati nella sezione Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

La **Banca** può recedere dal rapporto di Conto, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso di 2 (due) mesi.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Impresa (non Micro Impresa), la Banca può recedere dal rapporto di Conto, dandone comunicazione per iscritto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

La Banca, qualsiasi qualifica rivesta il Cliente, ha in ogni caso la facoltà di recedere, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione. Commissioni, spese e interessi saranno applicati sino alla data di estinzione del conto.

Il recesso dal rapporto di Conto determina il recesso dai servizi di pagamento ad esso accessori, salvo che in Cliente non ne disponga il collegamento ad un diverso rapporto.

Il recesso dal rapporto di Conto non determina il recesso dalle polizze assicurative abbinate, per le quali si applicano le condizioni di recesso disciplinate nella documentazione d'offerta e nella documentazione contrattuale.

Parimenti il recesso/- dalle polizze abbinate non determina il recesso dal rapporto di Conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca l'estinzione del Conto, che avverrà, in ogni caso, entro i termini di seguito indicati.

La Banca si impegna ad estinguere il Conto nel tempo massimo determinato in base ai servizi collegati e riportati nella tabella sottostante.

Servizio collegato	Tempo massimo di estinzione (giorni lavorativi)
Carta di credito	60
Dossier titoli (con OICR)	60
Telepass	60
Viacard	60
Servizio Rata in Conto	60
P.O.S.	60
Bonifici ricorrenti	30
Mandato di Pagamento	30
Dossier titoli (senza OICR)	30
Affidamenti	20
Carta di debito	20
Pegno in essere	20
Prestito uso Oro	20
Nessun servizio collegato	5
Assegno	5
Portafoglio Commerciale	5
Anticipo Fatture	5
S.D.D. (Sepa Direct Debit)	5
Smart Web / CBI	5
Servizio D+	5
Cassetta di Sicurezza	5
Finanziamenti	5
Arca Vita	5
Fondo pensione Arca	5
Pensioni	5
Credit Lombard	5
Arca Danni	5
Assi Assicurazioni	5
Assicurazione Chiara/Helvetia	5
Unipol Assicurazioni	5

In assenza di qualsiasi servizio collegato, la Banca si impegna a chiudere il rapporto in 5 giornate lavorative. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto.

Nel caso in cui al Conto siano collegati diversi servizi, il tempo massimo di estinzione totale sarà quello relativo al servizio che necessita di un tempo maggiore per l'estinzione; ad esempio, se a un Conto è collegata una carta di credito, una carta di debito ed un telepass, il tempo di estinzione massimo del rapporto sarà di 60 giorni lavorativi.

Il termine massimo per l'estinzione decorrerà comunque dal momento in cui il Cliente risulterà aver svolto tutte le attività strumentali all'estinzione stessa. Diversamente, decorse 12 giornate operative dalla ricezione della comunicazione di recesso, qualora il Cliente non risulti aver svolto tali attività strumentali all'estinzione, la Banca procederà alla gestione dei servizi collegati e, nel rispetto dei termini massimi sopra indicati, provvederà ad estinguere il Conto.

Ad esempio, se al Conto è collegata una carta di credito e il Cliente non richiede di variare il rapporto di addebito, decorsi 12 giornate operative, la carta sarà estinta d'ufficio e il saldo addebitato immediatamente sul Conto, prima della naturale scadenza.

Il Cliente che intende recedere dal Conto deve fornire alla Banca le informazioni necessarie per consentire la chiusura; in presenza di servizi collegati.

Nel caso, ad esempio, in cui al Conto siano collegate una carta di credito o una carta di debito, il Cliente deve comunicare alla Banca se vuole estinguere la carta, oppure variare il Conto di regolamento; nel caso invece in cui al Conto sia collegata una cassetta di sicurezza, è possibile scollegare la cassetta dal Conto e pagare i canoni recandosi periodicamente in filiale.

L'elenco completo dei servizi associati al Conto e delle possibili azioni viene consegnato al Cliente al momento della comunicazione del recesso.

Il Cliente deve restituire:

- moduli di assegni non utilizzati;
- tutte le carte di pagamento collegate al Conto qualora ne richieda l'estinzione;
- chiavi o tessere magnetiche utilizzate per il servizio di cassa continua o di cassetta di sicurezza, salvo prosecuzione di tali servizi anche dopo la chiusura del Conto;
- dispositivi per utilizzo CBI;
- deve inoltre risultare la consegna a Società Autostrade dell'apparato Telepass.

Commissioni e spese saranno applicate sino alla data in cui risulteranno eseguite, da parte del Cliente, tutte le attività previste nella Guida per l'estinzione del Conto o, in difetto, sino alla data di estinzione del Conto; gli interessi saranno applicati sino alla data di estinzione del Conto.

Imposta di bollo ed eventuali spese reclamate da terzi saranno applicate sino alla data di estinzione del Conto. Per la contabilizzazione del saldo di estinzione, la Banca tiene conto del regolamento delle eventuali operazioni ancora in corso effettuate dal Cliente. All'estinzione del Conto si determina l'obbligo per ognuna delle parti di provvedere al pagamento immediato, in favore dell'altra, di tutto quanto risulta dovuto.

Le disposizioni sopra riportate in ordine ai tempi di estinzione del Conto non si applicano nell'ipotesi di cessazione del rapporto a seguito di successione.

Per maggiori informazioni consultare il documento "GUIDA PRATICA ALL'ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO" che può essere richiesto in filiale o può essere consultato sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del Conto di pagamento intestati a Clienti consumatori

Qualora la richiesta di estinzione provenisse tramite un'altra Banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del Conto di cui si chiede la chiusura, questa avviene secondo le norme stabilite dal D.lgs 15 marzo 2017 n. 37 sul trasferimento dei servizi di pagamento.

Il Cliente può richiedere il trasferimento dei servizi di pagamento e dell'eventuale saldo positivo verso un nuovo Conto aperto presso un'altra banca, con o senza la chiusura del Conto di pagamento di origine.

Possono essere trasferiti tutti o solo alcuni dei seguenti servizi di pagamento:

- a) ordini permanenti di bonifico (es. pagamento affitti);
- b) addebiti diretti ricorrenti (es. pagamento utenze, rate di mutuo - prestito);
- c) bonifici in entrata ricorrenti (es. stipendio - pensione).

Il servizio di trasferimento e l'eventuale chiusura del Conto di origine sono gratuiti e dunque nessuna spesa sarà addebitata al Cliente.

Il trasferimento è avviato dalla nuova banca su richiesta del Cliente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Quando i Conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il servizio di trasferimento viene eseguito nel termine di 12 giorni lavorativi a partire dalla data in cui la nuova banca riceve la richiesta del Cliente; il trasferimento è perciò efficace sul nuovo Conto dal 13° giorno lavorativo.

Il Cliente ha facoltà di indicare, nel modulo, una specifica data in cui chiede che sia attivato il trasferimento dei servizi di pagamento, purché successiva a quella del 13° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui viene consegnato il modulo.

Il trasferimento del saldo e la chiusura del Conto originario, ove richiesti, vengono effettuati nella data di efficacia indicata dal Cliente nel modulo di richiesta. Se il Cliente ha chiesto la chiusura del Conto di pagamento di origine ma sussistono obblighi pendenti che non consentono la chiusura, la Banca ne dà immediata comunicazione al Cliente. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di pagamento di origine.

Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto. La presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto. La Banca assicura al Cliente la continuità dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data di efficacia del trasferimento. In caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente (banca originaria o la nuova banca), è tenuta a corrispondere al Cliente, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a euro 40 maggiorata per ciascun giorno di ritardo applicando alla disponibilità esistente sul Conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo definito in base a specifici parametri previsti per legge.

Il recesso dalle singole polizze assicurative stipulate dal cliente è disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione; la documentazione completa relativi ai prodotti assicurativi è pubblicata sui siti internet delle Compagnia Assicurative www.arcassicura.it e www.unisalute.it ed è disponibile presso la filiale di riferimento.

Per maggiori informazioni consultare il documento "INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO CONNESSI AL CONTO DI PAGAMENTO".

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Via San Carlo 8/20, Modena, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Reclami assicurativi

I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario a:

- Ragione sociale e indirizzo: **BPER BANCA S.P.A. Via San Carlo n.8/20 – 41121 - Modena (MO)**
- Ufficio di riferimento: **Ufficio Reclami e Disguidi**
- Recapiti: reclami@bper.it oppure reclami.bper@pec.gruppobper.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.arcassicura.it;
- procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA	
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Giornata operativa	Il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto degli oneri fiscali.
Tasso fisso	Si tratta di un tasso fissato dalla Banca al momento della emissione, che rimane invariato per tutta la durata, e prevede la liquidazione degli interessi alla scadenza prevista.